SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 17 dicembre 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

Ministero del tesoro

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ancona

Università di Firenze

Università di Pavia

Università «La Sapienza» di Roma

Autorità per l'Adriatico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1993.

Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali.

93A6497

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1993

Graduatoria generale di merito delle domande ammesse a valutazione ai fini della concessione dei contributi per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi per lo sviluppo di prototipi nel settore dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili.

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1993

Graduatoria di merito delle domande ammesse a valutazione ai fini della concessione dei contributi per la riattivazione, la costruzione ed il potenziamento di impianti idroelettrici.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1993.

Graduatoria generale di merito delle domande istruite tecnicamente ai fini della concessione dei contributi per studi di fattibilità tecnico economica, per progetti esecutivi e per realizzazioni di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante da cogenerazione e utilizzo di fonti rinnovabili di energia e assimilate.

Da 93A7002 a 93A7004

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 dicembre 1993, n. **520**

Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A far tempo dalla data di soppressione cessa la potestà impositiva dei predetti consorzi, venendo pertanto meno qualunque obbligo di pagamento di contributi riferiti a periodi successivi alla medesima data di soppressione.

2. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, secondo i criteri fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le funzioni dei soppressi consorzi, nonché gli uffici, i beni ed il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 1992. Il personale dei predetti consorzi è trasferito nei posti disponibili delle corrispondenti qualifiche funzionali dello Stato e delle regioni. Il regolamento di cui al presente comma prevede altresì una tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale trasferito ai sensi della presente legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Entro trenta giorni dalla soppressione, gli amministratori dei consorzi idraulici di terza categoria sono tenuti a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

Art. 2.

1. Le funzioni esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria sui corsi d'acqua minori dei bacini di rilievo nazionale, con esclusione delle aste principali, possono essere trasferite dal Ministro dei lavori pubblici alle regioni, su proposta delle medesime, ai sensi dell'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Al trasferimento alle regioni degli uffici, dei beni e del personale dipendente dai consorzi idraulici soppressi le cui funzioni sono trasferite ai sensi del presente comma, si provvede sulla base di criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 183/1989 reca: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

— Il testo dell'art 11, comma 1, della citata legge n. 183/1989 è il seguente «1 I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali»

Nota all'art 2

— Il testo dell'art 14 della citata legge n 183/1989 è il seguente

«Art 14 *(Bacini di rilievo nazionale)*. — 1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:

a) per il versante adriatico.

1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia),
2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia),
3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia),
4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia).
5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige),
6) Adige (Veneto. Trentino-Alto Adige),
7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna),

b) per il versante tirrenico

1) Arno (Toscana, Umbria),
2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo),
3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo),
4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania)

2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera *a)*, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera *b)*, numeri 3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere

3 Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1802):

Presentato dall'on. BOTTA ed altri il 29 ottobre 1992

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 16 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 16 dicembre 1992; 13 gennaio 1993; 24 febbraio 1993; 1° e 15 luglio 1993.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 28 settembre 1993

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 29 settembre 1993

Senato della Repubblica (atto n 1541)

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede deliberante, il 20 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 12 novembre 1993; 1° dicembre 1993 e approvato il 15 dicembre 1993.

93G0608

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n 521.

Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1993, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, così da consentire il completamento delle necessarie procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «a far data dal 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «a far data dal 3 luglio 1994».

Art. 2.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

2. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «non superiore a quaranta giorni» sono soppresse.

Art. 3.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

Art. 4.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «3 luglio 1994».

Art. 5.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

«*e)* avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni;».

Art. 6.

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «nel distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «nel circondario».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* (*Limiti all'esercizio della professione forense*). — *1.* Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.».

Art. 7.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Delega al Governo in materia penale*). — *1.* Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale, ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38.».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). — *1.* Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 30 giugno 1995.».

Art. 8.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Efficacia di singole disposizioni*). — *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 4 luglio 1994.».

Art. 9.

1. Le disposizioni previste dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 5 e 6, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* — Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.».

Art. 11.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*5-bis.* — Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a due mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge.».

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0600

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n. **522**.

Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città.

2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli.

3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli, sito nel centro direzionale di tale città.

Art. 2.

1. A dirigere l'ufficio speciale è preposto un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione ovvero un dirigente generale, che assume la qualifica di funzionario delegato dal Ministro di grazia e giustizia, nominato dal Ministro di grazia e giustizia. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo.

2. La dotazione organica dell'ufficio speciale è costituita da 16 unità del ruolo amministrativo e da 14 unità del ruolo tecnico, scelte, rispettivamente, tra il personale del Ministero di grazia e giustizia, nonché del Ministero dei lavori pubblici in posizione di comando. Alla destinazione presso l'ufficio provvedono, rispettivamente, il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro dei lavori pubblici. L'assegnazione ha durata triennale rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia istituisce una commissione consultiva per le attività inerenti la gestione degli uffici giudiziari di Napoli, senza oneri a carico dello Stato. I componenti la commissione non hanno diritto a compenso.

Art. 3.

1. Fino all'inizio di funzionamento dell'ufficio speciale le attività di cui all'articolo 1, comma 2, sono svolte dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale degli affari civili, anche a mezzo di contratti con terzi, a decorrere:

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il complesso edilizio costituente il nuovo palazzo di giustizia sito nel centro direzionale della città di Napoli e per l'edificio destinato a nuova sede della procura della Repubblica presso il tribunale, anch'esso sito nel centro direzionale;

b) dal 1° gennaio 1994, per tutti gli altri edifici e locali ospitanti uffici giudiziari della città di Napoli.

2. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia per lo svolgimento delle attività previste nell'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

Art. 4.

1. Per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità del nuovo complesso giudiziario sito nel centro direzionale della città di Napoli, nonché per fronteggiare le più impellenti esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa città, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 8 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1 miliardo per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero e, quanto a lire 8 miliardi annui a decorrere dal 1994, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto sul capitolo 1701 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0601

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 dicembre 1993.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti con cui fu autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali a base dei gangliosidi, indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la documentazione acquisita agli atti di ufficio concernente gli effetti indesiderati riscontrati in persone trattate con gangliosidi;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità in data 27 settembre 1989, 8 novembre 1989, 17 gennaio 1990, 28 marzo 1990, 18 luglio 1990, 5 luglio 1991, 23 ottobre 1991, 22 luglio 1992, 25 novembre 1992, 27 gennaio 1993, 24 febbraio 1993 e 18 marzo 1993;

Rilevato che, nella seduta del 1° dicembre 1993, il Consiglio superiore di sanità, dopo aver esaminato l'ulteriore documentazione nel frattempo acquisita, fra cui una relazione dell'istituto Mario Negri di Milano, ha sottolineato che «in merito all'ulteriore utilizzazione dei gangliosidi (sia nella forma di miscela che di monosialo-gangliosidi) perdurano gli elementi di incertezza sul possibile rischio della eventuale comparsa di GBS in corso di trattamento (anche se si tratterebbe di un indice di rischio molto basso), e che non sono inoltre emersi ulteriori, sufficienti elementi atti a convalidare l'efficacia terapeutica dei principi attivi in esame»;

Ritenuto che, alla luce del predetto parere del Consiglio superiore di sanità, sussistano gli elementi per procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in attesa di portare a compimento la procedura di revoca secondo le modalità indicate nel comma 3 dello stesso art. 14;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

È sospesa, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

«Cronassial», della Fidia S.p.a. - Abano Terme (Padova);

«Biosinax», della Rhone Poulenc Rorer - Milano;

«Megan», della Lab. Farm. Dott. Medici S.r.l. - Pomezia (Roma);

«Sinassial», della Fidia S.p.a. - Abano Terme (Padova);

«Sincronal», della Sinax S.p.a. - Abano Terme (Padova);

«Sygen», della Fidia S.p.a. - Abano Terme (Padova).

Il provvedimento riguarda tutte le preparazioni e confezioni delle specialità medicinali predette.

Le specialità medicinali di cui trattasi non possono essere più vendute.

Le società titolari sono tenute a ritirare le confezioni in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A7123

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 novembre 1993.

Scioglimento dell'assemblea generale del consorzio volontario per la valorizzazione della marina di Chieuti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea generale del consorzio volontario per la valorizzazione della marina di Chieuti (Foggia) non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1993, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *c)*, e 49, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale del consorzio volontario per la valorizzazione della marina di Chieuti (Foggia) è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Michele di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consorzio suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea generale, al comitato direttivo ed al presidente.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

L'assemblea generale del consorzio volontario per la valorizzazione della marina di Chieuti (Foggia) si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1993.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Bari, con provvedimento n. 1626 del 15 febbraio 1993, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consorzio sopracitato ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla data di ricezione dell'atto, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 3350 del 30 aprile 1993, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 in data 28 settembre 1993.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento dell'assemblea del Consorzio, disponendone, nelle more, la sospensione con decreto n. 3951 14.5 Gab. del 9 ottobre 1993.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il suddetto ente non è riuscito a provvedere all'approvazione del citato documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale del consorzio volontario per la valorizzazione della marina di Chieuti (Foggia) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Michele Di Bari.

Roma, 23 novembre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A7025

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Frosinone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Frosinone dalla quale risulta che il giorno 30 ottobre 1993 quel direttivo ufficio ha funzionato irregolarmente a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Frosinone è accertato per il giorno 30 ottobre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1993

Il direttore generale: DEL GIUDICI

93A7011

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 novembre 1993.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 dicembre 1988, relativamente alla scadenza del 28 dicembre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 352543/66-AU-175 del 22 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28

dicembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 22 dicembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio Italiano dei Cambi nei primi venti giorni del mese di novembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quinta cedola - di scadenza 28 dicembre 1993 dei predetti certificati del Tesoro in ECU nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 570672/66-AU-175 del 4 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 4 ottobre 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di novembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 novembre 1993, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 dicembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quinta cedola, di scadenza 28 dicembre 1993, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa è di 78.512.000 ECU;

la media dei tassi di cambio lira italiana/ECU riferentisi ai primi venti giorni del mese di novembre 1993, è di L. 1.807,71 per ogni ECU;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 352543/66-AU-175 del 22 dicembre 1988, meglio specificato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 78.512.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 28 dicembre 1988, sono i seguenti:

L. 12.851.403.115 relativamente alla quinta cedola d'interesse di scadenza 28 dicembre 1993, comprensive di L. 11.244.978.115 per interessi netti e di L. 1.606.425.000 per ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759;

L. 146.873.183.520 per il rimborso della quota capitale alla medesima data del 28 dicembre 1993.

Le suddette spese faranno carico rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7063

DECRETO 6 dicembre 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata quinquennale, con godimento 1° ottobre 1993, sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottovo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio, con cui si è stabilito, in lire 154.500 milioni il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 dicembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 149.657 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 445/1993;

Visti i propri decreti 22 settembre 1993, 7 ottobre 1993, 22 ottobre 1993, 5 novembre 1993 e 22 novembre 1993, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, della seconda, della terza, della quarta e della quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993 1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 settembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1993/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore: è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituto presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75% contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 14 dicembre 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della sesta tranche dei B.T.P. 1° ottobre 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 dicembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di

ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerzione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 dicembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per settantacinque giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 16 dicembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per settantacinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 16 dicembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di

aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7070

DECRETO 6 dicembre 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata triennale, con godimento 1° ottobre 1993, sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio, con cui si è stabilito, in lire 154.500 milioni il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 dicembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 149.657 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 445/1993;

Visti i propri decreti 22 settembre 1993, 7 ottobre 1993, 22 ottobre 1993, 5 novembre 1993 e 22 novembre 1993, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, della seconda, della terza, della quarta e della quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1993/1996 da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1

È disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 settembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1993/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituto presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50% contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati negli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 14 dicembre 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della sesta tranche dei B.T.P. 1° ottobre 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 dicembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; e ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 dicembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per settantacinque giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 16 dicembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per settantacinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 16 dicembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 1996, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1996, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7071

DECRETO 6 dicembre 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio), con cui si è stabilito, in lire 154.500 milioni il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 dicembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 149.657 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 445/1993;

Visto il proprio decreto 5 novembre 1993, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1993/2023 da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione di buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 5 novembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 1993/2023.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a lire 93,75%.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituto presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 15 dicembre 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 dicembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto,

come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 dicembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantasei giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° novembre 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 17 dicembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantasei giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023. Dette operazioni avranno inizio il 17 dicembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispon-

dente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7072

DECRETO 7 dicembre 1993.

Segni caratteristici dei certificati del Teosro in ECU, quinquennali, con godimento 26 ottobre 1993, emessi per 750 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 101251 in data 15 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1993, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 7,75%, con godimento 26 ottobre 1993, fino all'importo massimo di 750 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 15 ottobre 1993, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge del 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 26 ottobre 1993, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,75% 1993/1998» «EMISSIONE 26 OTTOBRE 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,75% 1993/1998» «EMISSIONE 26 OTTOBRE 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'importo a secco dello stemma della Repubblica Italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1993, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a lire 1.847,43 con riferimento alla data del 21 ottobre 1993.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,75% 1993/1998» «EMISSIONE 26 OTTOBRE 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7064

DECRETO 10 dicembre 1993.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1986 (decennali), 1° gennaio 1986 - ex convertibili - (decennali) e 1° gennaio 1987, relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1994 e scadenza nel mese di gennaio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 321335/66-AU-99 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.100 miliardi;

n. 321336/66-AU-100 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di lire 19.945.000.000;

n. 626534/66-AU-126 del 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti n. 321335 del 20 dicembre 1985 e n. 626534 del 23 dicembre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto n. 321336 del 20 dicembre 1985, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del

suddetto decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1994 e scadenza nel mese di gennaio 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di gennaio 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto-legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 321335 del 20 dicembre 1985 e n. 626534 del 23 dicembre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 321336 del 20 dicembre 1985, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1995, è determinato nella misura:

dell'8,80% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 - codice ABI 12848, emessi per lire 5.100 miliardi, cedola n. 9;

dell'8,80% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 - codice ABI 12849, ex convertibili, circolanti per L. 19.945.000.000, cedola n. 9;

del 9,45% per i CCT decennali 1° gennaio 1987 - codice ABI 12876, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, e di lire 923 061.410.000, così ripartite:

L. 448.800.000.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1986;

L. 1.755.160.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1986;

L. 472.506.250.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1987,

e farà a carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7065

DECRETO 10 dicembre 1993.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1990 (quinquennali), 1° luglio 1990 (quinquennali), 1° gennaio 1991 (quinquennali), 1° luglio 1991 (settennali), 1° gennaio 1992 (settennali) e 1° gennaio 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1994 e scadenza nel mese di luglio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 571596/66-AU-205 del 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 30 gennaio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192818/66-AU-218 del 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 193545/66-AU-229 del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 5.500 miliardi;

n. 348865/66-AU-242 del 20 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 349617/66-AU-252 del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 826294/66-AU-270 del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1994 e scadenza nel mese di luglio 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di gennaio 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto-legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 571596 del 28 dicembre 1989, n. 192818 del 20 giugno 1990, n. 193545 del 31 dicembre 1990, n. 348865 del 20 giugno 1991, n. 349617 del 18 dicembre 1991 e n. 826294 del 23 dicembre 1992, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1994, è determinato nella misura:

del 5,05% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990 - codice ABI 13069, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 9;

del 5,05% per i CCT quinquennali 1° luglio 1990 - codice ABI 13084, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 8;

del 5,05% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991 - codice ABI 13093, emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,05% per i CCT settennali 1° luglio 1991 - codice ABI 13202, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 6;

del 5,05% per i CCT settennali 1° gennaio 1992 - codice titolo 13211, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 5;

del 5,05% per i CCT settennali 1° gennaio 1993 - codice titolo 36620, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.423.880.000.000, così ripartite:

L. 252.487.500.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990;

L. 580.721.250.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1990;

L. 277.736.250.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991;

L. 403.980.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1991;

L. 479.726.250.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1992;

L. 429.228.750.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1993,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7066

DECRETO 10 dicembre 1993.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 19 settembre 1990.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 193120/66-AU-221 del 10 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1990, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 settembre 1990, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di 6 anni e per l'importo di lire 1.500 miliardi, interamente collocati;

Visti i propri decreti n. 193171/66-AU-221 del 20 settembre 1990 e n. 193253/66-AU-221 del 6 ottobre 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 16 ottobre 1990 e n. 249 del 24 ottobre 1990, con cui sono state disposte le riaperture delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) per gli importi, rispettivamente, di lire 4.000 e 2.000 miliardi, interamente collocati;

Visto in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 10 settembre 1990, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 19 al 29 settembre 1993, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 19 al 29 agosto 1993;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a lire 680.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 10 settembre 1990, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 settembre 1990 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 7.499.320.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui certificati di credito di cui al precedente art. 1, per gli anni finanziari dal 1994 al 1996, valutati in L. 468.688.751.200 per ciascuna delle scadenze semestrali, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7073

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università volte ad ottenere la modifica di statuto all'ex art. 14-*ter*, lettera *a)*, riordinato in art. 3.1, con l'inserimento per la facoltà di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in farmacologia e la trascrizione nello statuto medesimo dell'articolato relativo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le delibere degli organi accademici dell'Università degli studi di Camerino che approvano il convenzionamento con l'Università degli studi di Ancona per l'istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia;

Vista la propria nota n. 10125 del 1° aprile 1987 con la quale sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 aprile 1988, favorevole alla istituzione della scuola di specializzazione in questione;

Vista la nota ministeriale n. 1471 del 27 luglio 1989 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Visto il proprio decreto n. 1108 del 15 aprile 1992 relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia, inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con propria nota n. 14613 del 23 aprile 1992 per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Vista la nota ministeriale n. 2659/92 dell'8 marzo 1993 con la quale si formulano osservazioni al decreto rettorale sopracitato ed in particolare si precisa che i titoli di ammissione nonché l'ordinamento si discostano dalla tipologia nazionale riformulata dal Consiglio universitario nazionale ed inviata dallo stesso Ministero in data 8 gennaio 1990;

Vista la delibera del consiglio di facoltà del 21 luglio 1993 che recepisce le osservazioni sopracitate formulate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la convenzione stipulata in data 31 marzo 1992 tra l'Università degli studi di Ancona e l'Università degli studi di Camerino al fine del funzionamento della scuola di specializzazione in farmacologia con sede amministrativa presso l'Università di Ancona;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'ex art. 14-*ter*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1099, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, riordinato in art. 3.1, è integrato con l'aggiunta della scuola di specializzazione in farmacologia.

Art. 2.

Viene inserito, nello statuto riordinato, il seguente articolo unico relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia:

Art. 3.4.30. — Le Università di Ancona e Camerino si convenzionano per la realizzazione di una scuola di specializzazione in farmacologia. La scuola ha sede presso l'Università di Ancona. La scuola ha lo scopo di preparare un laureato specialista versato nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostica delle intossicazioni, loro cura e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in:

farmacologia, indirizzo in farmacologia clinica;
farmacologia, indirizzo in tossicologia;
farmacologia, indirizzo in chemioterapia.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona e la facoltà di farmacia dell'Università di Camerino.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione relativamente agli indirizzi in farmacologia clinica, tossicologia e chemioterapia i laureati in medicina e chirurgia e relativamente agli indirizzi in tossicologia ed in chemioterapia i laureati in farmacia e C.T.F.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende dieci aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) propedeutica farmacologica;
c) diagnostica e metodologia clinica;
d) farmacologia;
e) farmacologia clinica;
f) tossicologia;
g) emergenza farmacotossicologica;
h) chemioterapia;
i) farmacologia applicata;
l) tossicologia dell'ambiente e degli alimenti.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
informatica medica;
statistica medica e biometria;
microbiologia;
virologia;
oncologia;
chimica e propedeutica biochimica.

b) Propedeutica farmacologica:
farmacologia;
tossicologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
immunologia e immunofarmacologia;
chimica biologica.

c) Diagnostica e metodologia clinica:
anatomia e istologia patologica;
metodologia clinica;
patologia clinica;
malattie infettive;
immunologia clinica e allergologia;
diagnostica chimico-clinica tossicologica.

d) Farmacologia:
farmacologia speciale;
farmacologia endocrina;
farmacocinetica;
immunofarmacologia;
farmacologia cardiovascolare.

e) Farmacologia clinica:
farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia;
bioetica e legislazione.

f) Tossicologia:
tossicologia sperimentale;
chimica tossicologica;
tossicologia sistematica;
teratogenesi e cancerogenesi;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia clinica e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

g) Emergenza farmacotossicologica:

rianimazione e terapia intensiva.

h) Chemioterapia:

chemioterapia;

chemioterapia antiblastica.

i) Farmacologia applicata:

farmacologia applicata;

saggi e dosaggi farmacologici;

farmacologia e farmacognosia.

l) Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti:

tossicologia;

tossicologia alimentare;

analisi tossicologiche;

epidemiologia.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Propedeutica generale (ore 80):

statistica medica e biometria	ore	40
chimica e propedeutica biochimica	»	40

Propedeutica farmacologica (ore 180):

farmacologia	»	60
farmacologia cellulare	»	40
farmacologia molecolare	»	40
tossicologia	»	40

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Farmacologia (ore 50):

farmacologia speciale	»	30
immunofarmacologia	»	20

Tossicologia (ore 50):

teratogenesi e cancerogenesi	»	30
ecotossicologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Propedeutica generale (ore 70):

informatica medica	ore	30
chimica e propedeutica biochimica	»	40

Farmacologia applicata (ore 30):

saggi e dosaggi farmacologici	»	30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica	»	30
immunologia clinica e allergologia	»	20

Farmacologia (ore 180):

farmacologia speciale	»	130
farmacocinetica	»	50

Tossicologia (ore 30):

tossicologia sperimentale	»	30

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Propedeutica generale (ore 80):

informatica medica	ore	30
statistica medica e biometria	»	50

Propedeutica farmacologica (ore 60):

farmacologia	»	30
tossicologia	»	30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80):

patologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	40

Farmacologia (ore 90):

farmacologia speciale	»	60
farmacocinetica	»	30

Farmacologia clinica (ore 90):

farmacologia clinica	»	80
bioetica e legislazione	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

patologia clinica	ore	40
metodologia clinica	»	40
immunologia clinica e allergologia	»	20

Farmacologia (ore 80):

farmacologia speciale	»	40
farmacologia endocrina	»	20
immunofarmacologia	»	20

Farmacologia clinica (ore 160):

farmacologia clinica	»	100
neuropsicofarmacologia	»	60

Tossicologia (ore 20):

tossicologia clinica e terapia . . . . . ore 20

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia . . . . » 20

chemioterapia antiblastica . . . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo tossicologia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica : . . . . ore 50

anatomia ed istologia patologica . . » 50

Tossicologia (ore 300):

chimica tossicologica . . . . » 60

tossicologia sperimentale . . . . » 80

teratogenesi e cancerogenesi . . . . . » 50

ecotossicologia . . . . » 20

analisi chimico-tossicologica . . . . . » 40

epidemiologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo tossicologia:

Tossicologia (ore 320):

tossicologia sistematica . . . . ore 100

tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico . . . . » 50

tossicologia clinica e terapia . . . . . » 70

tossicologia clinica delle tossicodipendenze . . . . » 100

Emergenza farmacotossicologica (ore 50):

rianimazione e terapia intensiva . . . » 50

Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti (ore 30):

tossicologia alimentare . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo chemioterapia:

Propedeutica generale (ore 120):

microbiologia . . . . ore 40

virologia . . . . » 40

oncologia . . . . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 20):

tossicologia . . . . » 20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 40

malattie infettive . . . . » 40

immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 60):

farmacocinetica . . . . ore 30

immunofarmacologia . . . . » 30

Farmacologia clinica (ore 30):

farmacologia clinica . . . . » 20

bioetica e legislazione . . . . » 10

Chemioterapia (ore 50):

chemioterapia . . . . » 50

Farmacologia applicata (ore 20):

saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo chemioterapia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica . . . . ore 40

Farmacologia clinica (ore 20):

farmacologia clinica . . . . » 20

Tossicologia (ore 40):

tossicologia clinica e terapia . . . . . » 20

ecotossicologia . . . . » 20

Chemioterapia (ore 300):

chemioterapia . . . . » 150

chemioterapia antiblastica . . . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori:

istituto di medicina sperimentale e clinica;

servizio di farmacologia clinica e tossicologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 30 ottobre 1993

Il pro-rettore: PACETTI

93A7019

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalle facoltà di lettere e filosofia del 30 maggio 1991;

Viste le delibere delle facoltà di magistero (27 giugno 1990), architettura (23 marzo 1991) e giurisprudenza (27 giugno 1990);

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 luglio 1993;

Viste le delibere di adeguamento al suddetto parere adottate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 4 ottobre 1993, dal senato accademico il 20 ottobre 1993 e dal consiglio di amministrazione il 29 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in «archeologia», con il conseguente spostamento della numerazione, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in «storia dell'arte».

Scuola di specializzazione in «storia dell'arte»

Art. 685. — È istituita presso l'Università degli studi di Firenze la scuola di specializzazione in «storia dell'arte» per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte (con indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 686. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

storia dell'arte medioevale e moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia delle arti minori.

Art. 687. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 688. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia, magistero, architettura, giurisprudenza, i dipartimenti di storia delle arti e dello spettacolo, studi sul medioevo e rinascimento, storia dell'architettura e restauro delle strutture architettoniche.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 689. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facoltà di lettere e filosofia, magistero e architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 690. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali;
2) metodologia e didattica degli audiovisivi;
3) iconologia e iconografia;
4) museologia e museografia;
5) paleografia e diplomatica;
6) storia e tecnica del restauro;
7) storia della fotografia;
8) storia dell'architettura;
9) letteratura artistica;
10) metodologia della storia dell'arte;
11) estetica;
12) fenomenologia degli stili;
13) sociologia dell'arte;
14) psicologia dell'arte;
15) elementi di chimica;

16) storia delle tecniche artistiche;
17) museotecnica;
18) storia del teatro;
19) storia della musica;
20) codicologia.

B) Area di interesse generale:

1) storia del collezionismo;
2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
3) araldica;
4) storia dello spettacolo;
5) archivistica;
6) storia medioevale;
7) storia moderna;
8) storia contemporanea;
9) storia della liturgia;
10) agiografia;
11) storia della chiesa;
12) epigrafia medioevale e moderna;
13) storia del costume;
14) storia comparata dell'arte europea;
15) storia sociale dell'arte.

C) Area delle arti minori (o applicate):

1) storia delle arti minori (o applicata);
2) storia della miniatura;
3) storia delle arti applicate e industriali;
4) storia del costume e della moda;
5) storia del libro a stampa illustrato;
6) storia dell'oreficeria;
7) numismatica e sfragistica;
8) storia delle maioliche;
9) storia dei tessili.

D) Area della storia dell'arte medioevale:

1) archeologia e storia dell'arte tardoantica;
2) storia dell'arte islamica;
3) archeologia medioevale;
4) storia dell'arte bizantina;
5) storia dell'arte medioevale;
6) storia dell'architettura medioevale.

E) Area della storia dell'arte moderna:

1) storia dell'arte del rinascimento;
2) storia dell'arte dell'età barocca;
3) storia dell'arte fiamminga e olandese;
4) storia dell'arte dei Paesi europei;
5) storia dell'arte moderna;
6) storia dell'architettura moderna.

F) Area della storia dell'arte contemporanea:

1) archeologia industriale;
2) storia del cinema;
3) storia dell'arte contemporanea;
4) storia e tecnica della fotografia;
5) storia dell'architettura contemporanea.

G) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;
2) estimo;
3) legislazione dei beni culturali;
4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) legislazione urbanistica.

Art. 691. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

5 (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo;

2 (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

2 (o più) fra le discipline di differenti aree di diverso indirizzo;

1 (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al pirmo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per i primi due anni quattrocento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente guidato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, l'attività didattica comprende duecento ore. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire un'unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 692. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

Art. 693. — L'università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Tra gli enti pubblici, di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 694. — La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo le consuete modalità per gli esami universitari.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 ottobre 1993

Il rettore: BLASI

93A7018

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 23 agosto 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, - Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1992 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, in data 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

1) alla sezione I - Facoltà, titolo VII - Prima facoltà di medicina e chirurgia, nell'art. 71 viene aggiunto il diploma universitario: terapista della riabilitazione;

2) alla sezione I - Facoltà, titolo VII - Prima facoltà di medicina e chirurgia, dopo l'ultimo articolo relativo ai diplomi universitari viene aggiunto il seguente testo, con opportuno scorrimento degli articoli:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 1 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. Presso la prima facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma di durata triennale ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università di Pavia potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno del corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 2 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede quattromila ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno seicento ore, secondo anno seicento ore, terzo anno quattrocento ore); il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a cinquanta ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per seicento ore nel primo anno (trecento per semestre), ottocento ore nel secondo anno (quattrocento per semestre) e mille nel terzo anno (cinquecento per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia.

Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio.

Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico, connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A: Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II Anno - II semestre:

Area D: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecnica della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti: 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartomuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balneoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;

idrocinesiterapia;
balneoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 3 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciacun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto;

3) alla sezione III - Scuola diretta a fini speciali, titolo XIX - Norme generali, all'art. 777 è soppressa la denominazione della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione;

4) alla sezione III - Scuole dirette a fini speciali, titolo XIX, vengono soppressi gli articoli dal numero 843 al n. 853, relativi alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione, a decorrere dall'attivazione del corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 23 agosto 1993

Il rettore: SCHMID

93A7046

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare l'art. 18;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia relative alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in informatica nel corrispondente diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica, della scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico nel corrispondente diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico, della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia nel corrispondente diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia, della scuola diretta a fini speciali per tecnico delle apparecchiature biomediche nel corrispondente diploma universitario in ingegneria biomedica;

Visti i decreti rettorali di modifica di statuto pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 13 novembre 1992 e n. 30 del 16 febbraio 1993, relativi alla trasformazione delle scuole sopracitate nei corrispondenti diplomi universitari; scuole che pertanto verranno progressivamente disattivate;

Ritenuto di dover provvedere alla soppressione degli articoli dello statuto relativi alle scuole dirette a fini speciali trasformate in diplomi universitari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti indicati nella premessa, è ulteriormente modificato come appresso con conseguente riformulazione della numerazione degli articoli:

Articolo unico

1. All'art. 777 relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali sono soppresse le denominazioni delle scuole dirette a fini speciali in informatica, di tecnico di laboratorio biomedico, per ortottisti - assistenti di oftalmologia e per tecnico delle apparecchiature biomediche.

2. Gli articoli dal n. 788 al n. 796 relativi alla scuola diretta a fini speciali in informatica sono soppressi.

3. Gli articoli dal n. 797 al n. 803 relativi alla scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico sono soppressi.

4. Gli articoli dal n. 828 al n. 842 relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia sono soppressi.

5. Gli articoli dal n. 925 al n. 934 relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnico delle apparecchiature biomediche sono soppressi.

Pavia, 13 ottobre 1993

Il rettore: SCHMID

93A7047

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 22 del titolo XIX relativo al corso di perfezionamento in archeologia orientale viene sostituito dal seguente nuovo articolo unico:

Art. 22 *(Seconda scuola di specializzazione in archeologia, indirizzo orientale).* — È istituita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma la seconda scuola di specializzazione in archeologia, indirizzo orientale per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia orientale.

Sono previsti i seguenti *curricula* di specializzazione, caratterizzati da sei insegnamenti o moduli specifici nei seguenti ambiti:

a) Egitto;

b) Vicino Oriente antico;

c) India, Iran e Asia centrale;

d) Estremo Oriente;

e) Islam.

La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso degli studi.

All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia, architettura, scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria, giurisprudenza, e i dipartimenti di scienze storiche archeologiche e antropologiche dell'antichità, di studi orientali, di studi storico-religiosi e l'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;

b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali;

c) in una prova orale sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti al *curriculum* in cui si specializza ed almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere e che siano ritenuti dalle autorità accademiche equiparabili, ai sensi delle vigenti disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente.

Le discipline da utilizzare per i diversi *curricula* sono raggruppate nelle seguenti aree:

Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;

2) archeometria;

3) bioarcheologia;

4) elementi di informatica;

5) esegesi delle fonti letterarie;

6) metodologia e tecnica degli scavi;

7) metrologia antica;

8) museologia e museografia;

9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

10) teorie e tecniche del restauro;

11) topografia antica;

12) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

Area dell'archeologia preistorica, protostorica e classica:

1) archeologia e antichità celtiche;

2) archeologia e antichità egee;

3) archeologia e antichità sarde;

4) ecologia preistorica;

5) paleontologia del Quaternario;

6) paleontologia umana;

7) paletnologia;

8) preistoria e protostoria dell'Africa;

9) preistoria e protostoria dell'Asia;

10) preistoria e protostoria europea;

11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente;

12) preistoria e protostoria del bacino dell'Egeo;

13) protostoria europea;

14) cultura minoica e micenea;

15) paleontologia;

16) archeologia e storia dell'arte greca;

17) archeologia della Magna Grecia e Sicilia;

18) archeologia e storia dell'arte romana;

19) geografia storica del mondo antico;

20) archeologia delle province romane;

21) storia dell'archeologia classica;

22) archeologia dell'Italia preromana;

23) etruscologia e antichità italiche;

24) epigrafia italica;

25) topografia dell'Italia preromana;

26) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;

27) etruscologia;

28) numismatica greca e romana;

29) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.

Area dell'archeologia orientale:

a) curriculum egittologico-africanistico:

antichità copte;

antichità sudanesi ovv. antichità nubiane;

archeologia e antichità etiopiche;

archeologia egiziana;

archeologia e storia dell'arte greca e romana;

egittologia;

papirologia;

preistoria e protostoria dell'Africa;

b) curriculum vicino-orientale:

archeologia del Vicino Oriente ovv. archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;

archeologia fenicio-punica ovv. antichità puniche;

archeologia partico-sasanide;

archeologia e storia dell'arte iranica;

assiriologia;

ittitologia;

preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica;

c) curriculum indo-iranico:

archeologia partico-sasanide;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

archeologia e storia dell'arte dell'India;

archeologia e storia dell'arte greca e romana;

archeologia e storia dell'arte iranica;

epigrafia indiana;

epigrafia iranica;

numismatica indo-iranica;

preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica;

d) curriculum estremo-orientale:

archeologia e storia dell'arte cinese;

archeologia e storia dell'arte coreana;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

archeologia e storia dell'Asia sud-orientale;

archeologia e storia dell'arte giapponese;

numismatica estremo-orientale;

preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica;

e) curriculum islamico:

archeologia medioevale;

archeologia partico-sasanide;

archeologia e storia dell'arte musulmana;

epigrafia islamica;

numismatica islamica;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte copta.

Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) estimo;

3) legislazione dei beni culturali;

4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;

5) legislazione urbanistica.

Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dodici insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

quattro tra le discipline del *curriculum* prescelto dell'area dell'archeologia orientale;

due tra le discipline dell'area di *curricula* dell'archeologia orientale, diversi da quello prescelto;

tre fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due fra le discipline dell'area dell'archeologia preistorica, protostorica e classica;

una fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline nell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo.

Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1993

Il rettore: TECCE

93A7017

AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1993.

Nuova destinazione della somma di lire 18 miliardi ad attività di tutela del mare Adriatico. (Deliberazione n. 11/93).

L'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57;

Vista la legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 - finanziaria;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243;

Vista la propria deliberazione n. 10/93 dell'8 luglio 1993 «Assegnazione della somma di lire 27 miliardi al Ministero della marina mercantile per l'attuazione di interventi urgenti a tutela della balneabilità del mare Adriatico» sulla disponibilità di cui al cap. 7370 di bilancio, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 1993;

Considerato che la suddetta somma di lire 27 milardi è stata destinata, in base alla citata delibera n. 10/93, alla tutela della balneabilità del mare Adriatico e che non è stata attivata alcuna procedura che consentisse interventi di particolare urgenza;

Considerato, altresì, che la ripetuta somma di lire 27 miliardi, assegnata al Ministero della marina mercantile, non risulta trasferita dal Ministero del tesoro, alla data della presente deliberazione;

Considerato, infine, che alla luce delle proposte avanzate dai Ministri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sentito il Ministro della marina mercantile, è necessario destinare di nuovo la somma di lire 27 miliardi, nella disponibilità di cui al cap. 7370 di bilancio, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quantificando le proposte stesse in complessive lire 18 miliardi, per cui lire 9 miliardi rimangono nella disponibilità del cap. 7370 di cui sopra;

Ritenuta, pertanto, assegnabile la somma di lire 18 miliardi, con accantonamento della somma di lire 9 miliardi per eventuali successive necessità;

Delibera:

Art. 1.

È accertata la disponibilità, alla data della presente delibera, della somma di lire 27 miliardi sul cap. 7370 di bilancio, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 1993.

Art. 2.

La somma di lire 18 miliardi, quota parte della somma di lire 27 miliardi, di cui al precedente art. 1, è destinata ad attività di tutela del mare Adriatico, con successive specifiche delibere.

Art. 3.

La somma di lire 9 miliardi, quota parte della somma di lire 27 miliardi, di cui al precedente art. 1, viene accantonata in attesa di accertare eventuali necessità inerenti la tutela del mare Adriatico.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1993

Il Presidente delegato: PALADIN

93A7042

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1993.

Assegnazione della somma di lire 10,5 miliardi al Ministero dell'ambiente per l'attuazione di interventi sperimentali pilota anticipatori del piano di risanamento del mare Adriatico. (Deliberazione n. 12/93).

L'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57;

Vista la legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 - finanziaria;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243;

Vista la propria deliberazione n. 9/93 dell'8 luglio 1993 con la quale è stata assegnata la somma di lire 10 miliardi al Ministero dell'ambiente per l'attuazione di interventi sperimentali pilota anticipatori del piano di risanamento del mare Adriatico, ad integrazione della somma di lire 18 miliardi, precedentemente assegnata allo stesso scopo;

Vista la propria deliberazione n. 11/93 del 28 ottobre 1993 con la quale sono stati resi disponibili lire 18 miliardi per attività a tutela del mare Adriatico;

Esaminata la proposta di utilizzazione della somma di lire 10,5 miliardi illustrata all'Autorità per l'Adriatico nel corso dell'odierna seduta dal Ministro dell'ambiente, dopo aver sentito il Ministro della marina mercantile;

Ritenuto di dover disporre l'assegnazione della somma di lire 10,5 miliardi sul cap. 7605 di bilancio, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, da aggiungersi alla somma di lire 28 miliardi già a disposizione dello stesso Ministero per il conseguimento degli obiettivi formulati nella proposta suddetta;

Delibera:

Art. 1.

È assegnata la somma di lire 10,5 miliardi al Ministero dell'ambiente per l'attuazione di interventi sperimentali pilota anticipatori del piano di risanamento del mare Adriatico.

Art. 2.

La somma di lire 10,5 miliardi di cui al precedente art. 1 sarà suddivisa fra le regioni adriatiche che abbiano presentato specifici progetti di interventi sperimentali pilota secondo i criteri di ripartizione proposti dal Ministro dell'ambiente e cioè: regione Friuli-Venezia Giulia lire 1,500 miliardi; regione Veneto lire 1,875 miliardi; regione Emilia-Romagna lire 2,625 miliardi; regione Marche lire 1,125 miliardi; regione Abruzzo lire 1,125 miliardi; regione Molise lire 0,375 miliardi; regione Puglia lire 1,875 miliardi.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1993

Il Presidente delegato: PALADIN

93A7043

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1993.

Assegnazione della somma di lire 7,5 miliardi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione sul mare Adriatico. (Deliberazione n. 13/93).

L'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57;

Vista la legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 - finanziaria;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 243;

Vista la propria deliberazione n. 8/93 dell'8 luglio 1993, «Assegnazione della somma di lire 8 miliardi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione sul mare Adriatico»;

Vista la propria deliberazione n. 11/93 del 28 ottobre 1993 con la quale sono stati resi disponibili lire 18 miliardi per attività a tutela del mare Adriatico;

Esaminata la proposta di utilizzazione della somma di lire 7,5 miliardi per la realizzazione di studi e ricerche prioritari ad ogni altro tipo di indagine sul mare Adriatico, illustrata all'Autorità per l'Adriatico nel corso

della odierna seduta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dopo aver sentito i Ministri dell'ambiente e della marina mercantile;

Ritenuto di dover disporre l'assegnazione della somma di lire 7,5 miliardi sul cap. 7403 di bilancio, dello stato di previsione del Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È assegnata la somma di lire 7,5 miliardi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la realizzazione di studi e ricerche prioritari ad ogni altro tipo di indagine sul mare Adriatico

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1993

Il Presidente delegato: PALADIN

93A7044

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1993

Relazione al Parlamento sull'attività svolta dall'Autorità per l'Adriatico nell'anno 1992. (Deliberazione n. 14/93).

L'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57;

Delibera

di approvare la relazione al Parlamento sull'attività svolta dall'Autorità per l'Adriatico nell'anno 1992.

Il Segretario generale è incaricato di curare l'attuazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 19 marzo 1990, n. 57.

Roma, 28 ottobre 1993

Il Presidente: PALADIN

93A7045

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare per la modificazione territoriale delle regioni previsto dall'art. 132 della Costituzione.

Ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 dicembre 1993, è stata depositata una richiesta di *referendum* ex art. 132 della Costituzione italiana da parte del sig. Fortunato De Felice, in qualità di delegato effettivo del comune di Chieuti, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del comune di Chieuti sia separato dalla Regione Puglia per entrare a far parte della Regione Molise?».

Il suddetto delegato effettivo dichiara di eleggere domicilio in Roma, via Biacchi, 8/*B*, presso Gianserra Liliana, tel. 06-66182329.

93A7109

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Ciudad Bolivar (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ezio Rampini, agente consolare onorario in Ciudad Bolivar (Venezuela), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato Bolivar ad eccezione dei distretti Caroni, Piar e Roscio ed il distretto Indipendencia dello Stato Anzoàtegui, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili,

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero ed i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Caracas;

h) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

93A7059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.I.Z. - Consorzio interprovinciale zootecnico - Società cooperativa a r.l.», in Ozzano dell'Emilia.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1993 il dott. Pierluigi Bertani è stato nominato commissario liquidatore della società coopertaiva «C.I.Z. - Consorzio interprovinciale zootecnico - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 luglio 1991 in sostituzione del dott. Giuseppe Tubertini, che ha rinunciato all'incarico, a completamento della terna.

93A7057

Autorizzazione all'ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, è stato autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 600.000.000, uno stabile sito in comune di Pescara, via Adriatica Nord numeri 227-229, di proprietà del sig. Di Meo Sandro, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Pescara alla partita 6975, foglio 4, n. 20, da destinare ad ufficio della sede regionale ENAIP dell'Abruzzo ed a centro di formazione professionale.

93A7060

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 30 novembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Compagnia piemontese di revisione contabile S.a.s. di Ceccarelli, Moretti & Rimini», con sede legale in Biella, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «C.A. & A. - Chartered Accountants & Auditors S.r.l.», con sede legale in Milano, è stato autorizzata all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Horfides di Aldo Sanchini & C. - Società in accomandita semplice», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Praxis organizzazione e revisione aziendale S.r.l.», in forma abbreviata «Praxis S.r.l.», con sede legale in Livorno, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

93A7061

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 dicembre 1993

Dollaro USA	1693,45
ECU	1908,18
Marco tedesco	988,30
Franco francese	289,28
Lira sterlina	2515,28
Fiorino olandese	882,46
Franco belga	47,30
Peseta spagnola	11,983
Corona danese	252,23
Lira irlandese	2394,71
Dracma greca	6,892
Escudo portoghese	9,671
Dollaro canadese	1270,88
Yen giapponese	15,401
Franco svizzero	1155,31
Scellino austriaco	140,55
Corona norvegese	227,48
Corona svedese	200,78
Marco finlandese	291,52
Dollaro australiano	1143,42

93A7124

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198 000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l estero. nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITA PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali	
testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000
Prezzi delle inserzioni giudiziarie	
testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non e indispensabile pei gli avvisi gia vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria *ITALO SVEVO*
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria *DEL CONVEGNO*
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 345.000**
- semestrale . . . . **L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 63.000**
- semestrale . . . . **L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 193.000**
- semestrale . . . . **L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 63.000**
- semestrale . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 193.000**
- semestrale . . . . **L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 664.000**
- semestrale . . . . **L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189